
BOLLETTINO UNIONE MATEMATICA ITALIANA

UMI

Statuto, Regolamento e Regolamento Premi

Bollettino dell'Unione Matematica Italiana, Serie 1, Vol. 15 (1936), n.1, p. 1–12.

Unione Matematica Italiana

<http://www.bdim.eu/item?id=BUMI_1936_1_15_1_0_0>

L'utilizzo e la stampa di questo documento digitale è consentito liberamente per motivi di ricerca e studio. Non è consentito l'utilizzo dello stesso per motivi commerciali. Tutte le copie di questo documento devono riportare questo avvertimento.

*Articolo digitalizzato nel quadro del programma
bdim (Biblioteca Digitale Italiana di Matematica)
SIMAI & UMI
<http://www.bdim.eu/>*

Bollettino dell'Unione Matematica Italiana, Unione
Matematica Italiana, 1936.

UNIONE MATEMATICA ITALIANA

S T A T U T O

Approvato con R. Decreto 16 Ottobre 1934-XII, n. 2361

R E G O L A M E N T O

Approvato con Decreto Ministeriale 6 Maggio 1936-XIV

R E G O L A M E N T O DEI PREMI

«LAZZARO FUBINI» E «OTTORINO POMINI»

Approvato con Decreto Ministeriale 6 Maggio 1936-XIV



NICOLA ZANICHELLI, EDITORE

BOLOGNA 1936-XIV

STATUTO DELL'UNIONE MATEMATICA ITALIANA

ART. 1 — L'Unione Matematica Italiana (U. M. I.) ha per iscopo di seguire, di promuovere, di divulgare e di diffondere lo sviluppo delle scienze matematiche e delle loro applicazioni.

Essa ha sede in Bologna presso l'Istituto Matematico dell'Università e può istituire Sezioni nelle singole Province.

ART. 2 — Per il conseguimento dei suoi fini la U. M. I. curerà:

a) di stabilire e mantenere fra i matematici, i fisici, gli ingegneri ed i cultori di scienze affini, e con Società scientifiche italiane ed estere, relazioni atte a favorire la ricerca scientifica, ed a diffondere la conoscenza delle opere o degli studi di matematica pura ed applicata;

b) di facilitare ai soci la conoscenza della operosità degli scienziati e degli istituti scientifici in Italia ed all'estero, dei più importanti risultamenti conseguiti, dei lavori eseguiti od intrapresi, dei problemi scientifici e didattici che in Italia e fuori vengono posti, studiati, dibattuti;

c) di preparare riunioni e congressi nazionali;

d) di promuovere e favorire imprese utili agli studi matematici, come pubblicazione di opere classiche, compilazione di relazioni sullo stato attuale delle più importanti teorie, raccolte di notizie bibliografiche, costruzione di tavole, di grafiche, ecc.;

e) di pubblicare un « Bollettino » della Associazione.

ART. 3 — Può essere socio chiunque si interessi al progredire delle scienze matematiche pure ed applicate, e delle scienze affini ad esse.

Possono aderire all'Unione anche Scuole, Istituti, ed in genere Enti e Società.

ART. 4 — Per l'ammissione occorrerà presentare domanda controfirmata da due soci, alla Presidenza della U. M. I. Sulle am-

missioni, dimissioni, esclusioni, deciderà l'Ufficio di Presidenza della U. M. I..

ART. 5 — I soci si distinguono in :

Perpetui,

Fondatori,

Annuali.

Essi tutti sono tenuti al pagamento di una quota la cui entità sarà determinata dal regolamento.

ART. 6 — Il numero dei soci è illimitato.

ART. 7 — La Società è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo, composto di :

1 Presidente,

1 Vicepresidente,

1 Segretario,

1 Amministratore.

Il Consiglio dura in carica un triennio e i suoi componenti sono confermabili.

Esso delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 8 — Il Presidente ed il Vicepresidente sono scelti dai soci, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e la loro nomina ha corso solamente dopo l'assenso del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Il Segretario e l'Amministratore sono nominati dal Presidente.

ART. 9 — L'Unione ha una Commissione scientifica composta di 10 membri e nominata dai soci con l'assenso del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Unione ed alle sue adunanze partecipano con voto deliberativo tutti i componenti il Consiglio.

I membri della Commissione scientifica durano in carica un triennio e sono confermabili.

ART. 10 — A tutte le suddette cariche possono adire soltanto i soci che abbiano la cittadinanza italiana.

ART. 11 — Il Consiglio direttivo convoca le riunioni e i congressi, esercita l'amministrazione ordinaria, cura e disciplina la pubblicazione del « Bollettino », compie, infine, ogni atto che tenda ad assicurare lo sviluppo e l'incremento del sodalizio.

ART. 12 — Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, ne convoca e ne presiede le adunanze, ne firma gli atti. Egli nomina tutte le cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente statuto.

Il Vicepresidente coadiuva e supplisce il Presidente.

Il Segretario tiene i verbali delle adunanze, firma, insieme con il Presidente, gli atti ufficiali della Società, esercita ogni funzione devolutagli dal regolamento o conferitagli dal Presidente.

L'Amministratore cura la tenuta delle scritture amministrative ed esercita ogni funzione deferitagli dal regolamento.

ART. 13 — La Commissione scientifica determina l'indirizzo scientifico della Società, ed elabora i programmi per le riunioni ed i Congressi.

ART. 14 — Le entrate della U. M. I. sono rappresentate da:

- 1º) le contribuzioni dei soci;
- 2º) il prodotto della vendita del « Bollettino »;
- 3º) i sussidi e doni che la U. M. I. potrà ricevere da privati o da enti morali.

ART. 15 — Le spese della U. M. I. sono ordinarie o straordinarie.

Le ordinarie sono:

- 1º) le spese d'ufficio;
- 2º) le spese di stampa e distribuzione del « Bollettino ».

ART. 16 — Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio devono, salvo il disposto del 2º comma del presente articolo, subito essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni della Società, dev'essere preventivamente autorizzato dal Ministero dell'Educazione Nazionale, salvo, ove occorra, la sanzione Sovrana ai sensi della Legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei corpi Morali.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari della Società devono essere depositate a interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero, previa l'autorizzazione del Ministero dell'Educazione Nazionale, presso casse di risparmio ordinarie o istituti di credito designati dalla Presidenza della Società.

Della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è personalmente responsabile il Presidente della Società.

ART. 17 — Per l'anno finanziario sono nominati tra i soci cinque revisori dei conti, dei quali tre effettivi e due supplenti.

I revisori dei conti riferiscono sull'andamento dell'amministrazione con relazione che sarà stampata sul « Bollettino ».

ART. 18 — Entro il mese di dicembre di ogni anno il Presidente trasmetterà al Ministero dell'Educazione Nazionale un elenco dei premi da mettere eventualmente a concorso o da conferirsi durante l'anno successivo.

• Parimenti saranno trasmesse al Ministero le relazioni delle Commissioni giudicatrici.

ART. 19 — Entro il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmetterà al Ministero dell'Educazione Nazionale una relazione sull'attività svolta dall'Unione nell'anno precedente.

A tal fine non potrà considerarsi sufficiente l'invio al Ministero degli Atti della Società.

ART. 20 — Il Ministro dell'Educazione Nazionale può promuovere la revoca della nomina del socio che si renda indegno di appartenere all'Unione o comunque nuoccia al suo prestigio o al suo incremento.

ART. 21 — Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Società compilerà il proprio regolamento che sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

ART. 22 — Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto la Società provvederà alla nomina delle cariche previste dagli articoli 7 e 9.

*Visto d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro dell'Educazione Nazionale*

F.to : ERCOLE

REGOLAMENTO

ART. 1 — Possono essere soci dell'Unione Matematica Italiana (U. M. I.) tutte le persone e gli enti che si interessano al progresso delle Matematiche pure ed applicate. Essi si distinguono in Perpetui, Fondatori, Annuali.

ART. 2 — I soci annuali pagano la quota annua di L. 20 se residenti in Italia e di L. 40 se residenti all'estero, rimettendone l'importo entro il mese di gennaio, all'indirizzo dell'Amministratore o della Ditta editrice del « Bollettino ».

L'impegno del pagamento della quota è continuativo e cessa soltanto mediante dimissione od esclusione. Tuttavia l'Ufficio di Presidenza può, previo avviso, sospendere l'invio del « Bollettino » e delle comunicazioni sociali ai soci morosi. Tale provvedimento non dispensa il socio dal pagamento delle quote arretrate.

ART. 3 — Il Consiglio di Presidenza può consentire ai soci residenti all'estero, ma di nazionalità italiana, una riduzione della quota sociale fino all'importo pagato dai soci residenti in Italia.

Il Consiglio di Presidenza può, inoltre, consentire analoga riduzione ai membri di associazioni scientifiche estere le quali facciano un trattamento di reciprocità ai soci dell'U. M. I..

ART. 4 — I soci perpetui pagano in una sola volta L. 250, vengono iscritti in perpetuo nell'elenco dei soci dell'Unione e ricevono, finchè in vita, il « Bollettino » e le altre comunicazioni sociali dell'Unione.

I soci fondatori pagano in una sola volta L. 150 e godono degli stessi vantaggi riservati ai soci perpetui. Dal 15 maggio 1935 possono iscriversi in questa categoria soltanto coloro che siano da un decennio continuativamente soci annuali.

L'eventuale esclusione o revoca a norma degli art. 4, 20 dello Statuto non dà diritto a rimborsi sulla quota pagata.

ART. 5 — Per gli enti i quali siano iscritti all'U. M. I. come Soci perpetui o fondatori il diritto a ricevere gratuitamente il « Bollettino » cessa dopo 20 anni dall'iscrizione.

ART. 6 — I soci dell'U. M. I. sono convocati in Assemblea ordinaria una volta all'anno, nella sede dell'Unione in Bologna o in quell'altra sede nazionale che si rendesse opportuna a cagione del domicilio del Presidente o per l'occasione di congressi o riunioni scientifiche.

L'Assemblea ordinaria approva l'esercizio morale e finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, delibera intorno ai preventivi di spese per l'anno in corso e intorno a quegli altri argomenti che fossero proposti dall'Ufficio di Presidenza o da singoli soci.

ART. 7 — Ogni volta che lo creda opportuno il Presidente può indire un'Assemblea straordinaria.

I soci dell'Unione possono inoltre essere invitati a votazioni per *referendum* a domicilio, esclusivamente su argomenti di carattere scientifico interessanti l'associazione.

ART. 8 — L'U. M. I., su proposta dell'Assemblea ovvero dell'Ufficio di Presidenza, promuove riunioni scientifiche e cura la preparazione di Congressi Matematici o si associa ad analoghe iniziative di altri enti.

Può, in occasione di tali riunioni scientifiche, contribuire alle spese inerenti nei limiti del proprio bilancio.

ART. 9 — Per deliberazione dell'Assemblea può, previa autorizzazione del Ministro per l'Educazione Nazionale, istituire e concedere premi diretti al progresso delle scienze matematiche in Italia.

Amministra per mezzo del proprio Amministratore le Fondazioni che da privati o da enti le fossero affidate, e cura, per mezzo del proprio Presidente, l'esatta applicazione dei relativi statuti.

ART. 10 — Il Presidente dell'Unione nomina un Direttore del « Bollettino », a meno che non creda di assumere la direzione egli medesimo.

Il Direttore del « Bollettino » decide intorno alla scelta e alla distribuzione della materia da pubblicarsi. Egli si vale normalmente del Consiglio dei singoli membri della Commissione scientifica; eventualmente anche di quello di cultori, soci o non soci, che egli credesse opportuno interpellare per ragioni scientifiche. Per le decisioni che includessero onere finanziario, egli deve sentire l'Amministratore. Riferisce all'Assemblea su quanto possa interessare la vita scientifica del « Bollettino ».

ART. 11 — Il « Bollettino » pubblica articoli scientifici originali di argomento matematico o affine e di mole limitata, con preferenza per i lavori di soci. Di norma gli articoli dovranno essere redatti in lingua italiana.

Il Direttore giudica di eventuali eccezioni.

Il « Bollettino » pubblica inoltre notizie interessanti il movimento scientifico nazionale ed internazionale o interessanti la Società; riviste riassuntive sopra particolari argomenti di matematica pura od applicata; recensioni sulla letteratura matematica pura ed applicata, ecc..

ART. 12 — L'U. M. I. scambia il proprio « Bollettino » cogli atti accademici di Società e di Accademie Nazionali ed estere e con altre pubblicazioni periodiche. Tutte le pubblicazioni avute in cambio si raccolgono nella Biblioteca dell'Istituto Matematico della R. Università di Bologna la quale funge da Biblioteca dell'U. M. I. e restano in carico al Direttore dell'Istituto.

ART. 13 — L'anno finanziario dell'U. M. I. decorre dal 1º gennaio al 31 dicembre.

ART. 14 — I revisori dei conti di cui all'art. 17 dello Statuto sono nominati dal Presidente.

ART. 15 — I beni che costituiscono il patrimonio dell'U. M. I. sono descritti in speciali inventari a cura dell'Amministratore.

L'aggiornamento dei registri relativi al patrimonio librario è affidato al Segretario.

ART. 16 — Il servizio di cassa dell'U. M. I. è affidato, previa autorizzazione del Ministro per l'Educazione Nazionale, ad una Cassa di Risparmio o ad altro Istituto di credito di notoria solidità, il quale deve assumere anche la custodia dei titoli e la ricezione dei contributi.

Tutte le entrate sono iscritte in un conto corrente ad interesse.

I pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento firmati dal Presidente o dal Vice Presidente e controfirmati dall'Amministratore.

Le minute spese possono essere direttamente pagate dall'Amministratore.

Il Consiglio Direttivo delibera la somma da anticipare a tale scopo, che non dovrà superare le lire cinquecento.

R E G O L A M E N T O

PER I PREMI « LAZZARO FUBINI » E « OTTORINO POMINI »

ART. 1 — Con il capitale iniziale di nominali L. 10.000, costituito da titoli del prestito redimibile 3,50 %, donato dal Comm. Egidio Pomini fu Luigi è istituito, presso l'Unione Matematica Italiana, con sede in Bologna, un premio biennale denominato « Ottorino Pomini ».

ART. 2 — Con il capitale iniziale di nominali L. 12.700, costituito da titoli di rendita del Debito Pubblico, donato dal Prof. Guido Fubini fu Lazzaro è istituito, presso l'Unione Matematica Italiana, con sede in Bologna, un premio biennale denominato « Lazzaro Fubini ».

ART. 3 — Con le rendite dei capitali di cui agli articoli precedenti si provvede al conferimento dei due distinti premi come sopra denominati, a quei giovani matematici italiani che, da una Commissione nominata dal Presidente dell'Unione stessa, ne saranno giudicati meritevoli.

L'ammontare dei premi potrà essere integrato con fondi al tempo stanziati dall'Unione Matematica Italiana.

ART. 4 — Ognuno dei due concorsi sarà, previa autorizzazione del Ministro per l'Educazione Nazionale, bandito dal Consiglio Direttivo dell'Unione Matematica Italiana, ad anni alternati l'uno rispetto all'altro.

Il bando di ciascun concorso dovrà essere pubblicato nel « Bollettino » dell'U. M. I.. Tra la data di pubblicazione del bando e quella della scadenza del concorso stesso, non potranno decorrere meno di novanta giorni.

ART. 5 — Possono partecipare ai concorsi per i premi « Ottorino Pomini » e « Lazzaro Fubini » i matematici italiani, laureati in Università italiane da non oltre sei anni solari compiuti alla scadenza del concorso.

ART. 6 — I concorrenti dovranno presentare il certificato di laurea e quello dei voti riportati negli esami speciali della carriera

universitaria, insieme con le eventuali pubblicazioni matematiche e con ogni altro documento atto a comprovare la cultura e l'attitudine alla ricerca scientifica del concorrente.

ART. 7 — Saranno presi in considerazione soltanto lavori a stampa.

ART. 8 — Chi ha vinto uno dei due premi non può ripresentarsi una seconda volta al concorso per il premio dello stesso nome. Può, in via eccezionale, essere ammesso al concorso stesso chi presenti soltanto lavori e ricerche non presentati al precedente concorso medesimo da lui vinto.

ART. 9 — Le determinazioni della Commissione giudicatrice sono prese a maggioranza e, per quanto che riguarda il merito scientifico, sono inappellabili.

ART. 10 — I premi sono indivisibili. Se la Commissione riterrà che nessuno dei concorrenti sia degno e meritevole dell'assegnazione del premio per il quale si è bandito il concorso, la somma corrispondente andrà ad aumento del capitale, a meno che la Commissione stessa non creda di fare diversa e motivata proposta e il Consiglio Direttivo dell'Unione Matematica Italiana decida di accoglierla.

